

Questi articoli 10 e 11 della legge del conguaglio dichiarano tolti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione. Che cosa si debbe intendere per qualunque speciale esenzione? Io dico che non ispetta alla Camera l'interpretarlo; è una questione di competenza dei tribunali; dico però, e qui credo di essere assolutamente nel vero, che l'effetto che questa legge doveva fare l'ha già fatto oggi, in guisa che quelle esenzioni a cui l'articolo 10 si riferisce oggi non esistono più a termini di legge, e per conseguenza coloro i quali credono che quest'articolo sia andato troppo innanzi che cosa debbono fare? Debbono proporre anzitutto che l'articolo medesimo sia rivotato e sia sostituito da un'altra disposizione di legge. Ma in questo caso io non posso a meno di richiamare, a coloro che facessero questa proposta, l'osservanza d'un principio sancito, se non vo errato, dallo Statuto stesso, cioè che in una medesima Sessione non si può in contrario senso votare sulla stessa quistione. (*Movimenti*)

Io dico che le esenzioni tolte da questa legge oggi non sono più esenzioni; e per conseguenza voi avete un bel dire: si continui questa o quell'altra esenzione, la legge del 14 luglio le ha abrogate; ed allora qualunque dichiarazione voi faceste, non avete altro modo, se credete che l'articolo 10 della legge 14 luglio sia andato troppo oltre, non avete altro modo, io dico, di rimediarvi che proponendo l'abrogazione di quest'articolo e la sostituzione di quella disposizione che voi credete più conveniente, ed in tale caso io vi oppongo lo stesso Statuto.

Io non intendo qui di risolvere la questione se l'articolo 10 della legge 14 luglio 1864 comprenda le esenzioni a titolo oneroso od a titolo non oneroso; io anzi non ho difficoltà a dire che in faccende di questa natura, le quali oggi sono di competenza dei tribunali, io mi dichiaro meno che altri atto a profferire un'opinione in proposito. Io intesi puramente dire che non era opportuno nè possibile il mutare oggi questa condizione di cose; a noi conviene lasciarla quale ci fu fatta dalla legge del 14 luglio 1864. Quelle esenzioni che, secondo parecchi oratori, sono da questa legge mantenute, stieno; quelle altre che sono tolte debbono rimaner tolte.

Io poi non posso fare a meno di osservare che questa materia delle esenzioni è una questione difficile, una questione grave, sulla quale, in tutti i casi, non si può statuire senza averne fatto uno studio accurato. Io non crederei prudente il risolverla senza conoscere le consuetudini che per avventura la legge intendesse abrogare.

Io dico poi che un argomento di questo genere andrebbe ancora risolto, avendo riguardo non solo alla questione dei fabbricati, ma altresì a quella dei terreni. Credo benissimo che vi potrebbe essere occasione, se pure ne è ancora il caso dopo questa legge, di tener conto delle varie circostanze che si vogliono contemplare: ma io non credo che questa sia occasione opportuna per votare alcuni dei provvedimenti che furono proposti.

Quindi non posso a meno d'insistere che sia lasciata a questa questione la soluzione che le fu data colla legge 14 luglio 1864, e però che non sia ammessa alcuna delle sostituzioni proposte all'articolo 22.

LUALDI. Osservo all'onorevole deputato Capone che la questione la quale si discute oggi non è già quella di stabilire privilegi, ma sibbene di far sì che le leggi non siano retroattive.

In questo caso il togliere un'esenzione sulla quale i costruttori di case avevano fatto assegnamento in base alle leggi dalle quali erano retti, è lo stesso che stabilire obbligatoria per dieci o dodici anni addietro la tassa che vogliamo imporre oggi pel seguito.

Mi permetterò poi di dire all'onorevole ministro Sella, il quale dà tanto valore agli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 sulla perequazione fondiaria, che, ammessa la sua odierna interpretazione a questi articoli, non doveva più acconsentire all'esenzione retroattiva che io proponeva alla Camera relativamente all'articolo 18, e che egli trovò logica e giusta; avvenchè se la forza dei detti articoli 10 e 11 è tale da escludere qualunque esenzione, egli doveva cominciare a combattere quella che io proponeva per cinque anni, e che egli dimostrava di accettare in massima, pure propugnandone la limitazione a soli due.

Aggiungerò che è vero che noi qui, legislatori, non dobbiamo avere nessun freno per ciò che è diretto a distruggere vieti privilegi; ma non ammetto perciò che non vi sieno diritti acquisiti a rispettare. Inviati dai nostri elettori per difenderne i giusti e svariati diritti, se non manterremo inviolati quelli che loro scaturirono da leggi in vigore, ed i quali erano precisati con un tempo determinato, anzi che fare il loro bene, faremo il male; verremmo meno al nostro mandato.

Io prego la Camera a riflettere, che coll'operare continuamente di queste rivoluzioni continue in disprezzo delle più legittime aspettative, noi non facciamo che screditare il valore delle istituzioni rappresentative, dalle quali dovrebbe essere dimostrato più assicurato il predominio della giustizia e dell'equità. Voglia essa pensare all'effetto che produrrebbe nelle popolazioni il difetto di retroattività che si vuol dare a questa legge.

PRESIDENTE. È una questione che si discute.

LUALDI. Perciò io prego la Camera a voler far buon viso al concetto a cui è informata la mia proposta.

CORTESE. Ho inteso parlare di diritti acquisiti. Nella presente questione per verità io non intendo la teoria dei diritti acquisiti.

La facoltà di stabilire le imposte, è un attributo della sovranità...

MINERVINI. Della nazione!

CORTESE... il quale non può essere soggetto di contratto, è un diritto che non può essere nè alienato, nè limitato o circoscritto in modo qualunque.

Se lo Stato, in talune condizioni, crede che sia utile di stabilire dei dazi protettori, li mette, e allora voi vedete sorgere quasi per incanto opifizi, cartiere, fi-